

Per l'UNICO 2011 non imponibili le plusvalenze degli immobili acquistati dai professionisti nel 2010

di Gianfranco Ferranti

Nelle istruzioni per la compilazione del **quadro RE** di UNICO 2011 è precisato che le **plusvalenze** relative agli **immobili strumentali** degli **esercenti arti e professioni** **rilevano** soltanto se gli stessi sono «**acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009**», senza menzionare le plusvalenze relative agli immobili acquistati a partire dal 2010, che sembrerebbero, quindi, non rilevare ai fini della **determinazione del reddito di lavoro autonomo**. Pur auspicando l'intervento di un'espressa pronuncia di prassi al riguardo, si ritiene che la formulazione delle istruzioni rappresenti un importante passo che va nella direzione di un'interpretazione coerente e sistematica della disciplina in esame.

Nelle istruzioni per la compilazione del quadro RE di UNICO 2011 è contenuta una precisazione che consente di dare soluzione alla questione interpretativa riguardante le plusvalenze degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni acquistati a partire dal 2010.

È stato, infatti, precisato che le dette plusvalenze rilevano soltanto se relative ad «immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009», senza menzionare quelli acquistati successivamente.

In base al tenore letterale dell'art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, del T.U.I.R., le plusvalenze relative agli immobili strumentali acquistati a partire dal 2010 sembravano dover rilevare ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, anche perché le plusvalenze non sono menzionate nella disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale ricostruzione interpretativa non appariva, però, sistematica e coerente, in quanto, in relazione ad immobili che, come affermato nella risoluzione 2 marzo 2010, n. 13/E (1), sono da considerare sempre strumentali, sarebbe stata preclusa la deduzione delle quote di ammortamento mentre avrebbero continuato a rilevare le plus/minusvalenze al momento della dismissione degli stessi (2).

Per affrontare tale problematica occorre, pertanto, previamente ricordare la disciplina dell'ammorta-

mento degli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni e la nozione di costo fiscalmente riconosciuto, in merito alle quali nelle dette istruzioni sono formulate alcune importanti precisazioni.

Il regime dell'ammortamento

L'Agenzia delle entrate ha affermato, nella circolare 23 giugno 2010, n. 38/E (3), che, al fine di stabilire il regime fiscale applicabile al costo dei beni immobili strumentali utilizzati esclusivamente per l'attività artistica o professionale, rileva il periodo di acquisizione in proprietà.

Per gli immobili acquistati in proprietà o costruiti dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009 sono, in particolare, deducibili, in base al principio di competenza, le quote di ammortamento applicando al costo di acquisto dell'immobile le aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988, XXII, che rappresentano il limite massimo ammesso in deduzione per ciascun periodo d'imposta. Le dette quo-

Gianfranco Ferranti - Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze

Note:

(1) In Banca Dati BIG, IPSOA.

(2) Si veda, in tal senso, G. Ferranti, «Gli immobili dei professionisti: le questioni controverse», in *Corr. Trib.* n. 44/2010, pag. 3637.

(3) In Banca Dati BIG, IPSOA. Punto 3.2.

te sono state ridotte ad un terzo per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009 (nei quali la misura massima dell'ammortamento non può, quindi, superare l'1%). Successivamente al 31 dicembre 2009 le quote di ammortamento sono deducibili nel loro intero ammontare. La riduzione sembra essere stata motivata dall'esigenza di limitare eventuali perdite di gettito nel detto triennio, nel quale non era ipotizzabile il realizzo di plusvalenze derivanti dalla alienazione degli immobili.

In relazione agli acquistati in proprietà o costruiti a partire dal 1° gennaio 2010 l'Agenzia ha, invece, confermato, sempre nella circolare n. 38/E del 2010, che non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento.

Poiché nell'art. 54 del T.U.I.R. non è fatto alcun esplicito rinvio alla disciplina degli ammortamenti stabilita per le imprese dall'art. 102 dello stesso T.U.I.R., si ritiene che non siano applicabili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo le disposizioni riguardanti l'inizio dell'ammortamento (per il quale dovrebbe farsi riferimento alla data di stipula dell'atto e non a quella di entrata in funzione del bene, come previsto per le imprese) e la riduzione alla metà dell'ammortamento per il primo esercizio. In pratica, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo è stabilito soltanto l'importo massimo della quota di ammortamento deducibile, risultante dall'applicazione al costo del bene del coefficiente di ammortamento del 3%. Si auspica, comunque, l'intervento di chiarimenti ufficiali al riguardo.

Il costo di acquisto o di costruzione

Nell'art. 54 del T.U.I.R. non è espressamente disciplinata la nozione di costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali, a differenza di quanto avviene nell'art. 110 del T.U.I.R. con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa.

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (nella voce «Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni» dell'Appendice del fascicolo 3 di UNICO PF) è precisato che la quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall' esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

Si ritiene che nel detto costo debbano essere compresi gli oneri accessori di diretta imputazione, quali l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, le spese notarili, ecc.

Nel comma 2, quarto periodo, dell'art. 54 è stabilito che si applica anche in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo l'art. 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in base al quale, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto di quello delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Tale disposizione fa esplicito riferimento al «calcolo delle quote di ammortamento» e non è, quindi, applicabile agli immobili utilizzati promiscuamente.

Non essendo applicabile agli esercenti arti e professioni il riferimento all'importo esposto in bilancio, gli stessi, ai fini dello scorporo, devono in ogni caso applicare la percentuale forfetaria del 20% (non essendo ipotizzabile la presenza di fabbricati «industriali», il cui carattere deve connotare non solo il fabbricato, ma anche l'attività svolta nello stesso) al costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile.

L'obbligo di rispettare il valore minimo non sussiste in presenza di aree «autonomamente acquistate in precedenza», cioè sulle quali è stato successivamente costruito il fabbricato. Tale disposizione è applicabile pure con riguardo alle aree acquistate, anche negli anni precedenti, dagli esercenti arti e professioni.

L'Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha affermato, nella circolare 4 giugno 2010, n. 19/IR (4), che, poiché nell'art. 54, comma 2, quarto periodo, è stabilito che si applica l'art. 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223/2006, senza menzionare il comma 8 - che estende l'obbligo di scorporo agli immobili acquistati precedentemente al periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 - il detto scorporo non dovrebbe essere effettuato anche per gli immobili strumentali acquistati fino al 14 giugno 1990.

Nota:

(4) In Banca Dati BIG, IPSOA.

Il diritto di usufrutto

Si pone, inoltre, la questione relativa alla possibilità di dedurre le quote di ammortamento relative all'acquisto dell'usufrutto dell'immobile strumentale, qualora lo stesso sia avvenuto in un periodo con riferimento al quale tale deduzione è consentita.

A tale questione sembrerebbe possibile dare risposta positiva, a condizione, naturalmente, che l'usufrutto abbia ad oggetto un immobile strumentale. Ciò in quanto il diritto di godimento in esame consente di acquisire la disponibilità del bene e trarne utilità. Alla scadenza del rapporto l'usufruttuario deve restituire il bene oggetto del suo diritto. D'altra parte, l'art. 9, comma 5, del T.U.I.R. stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società (5).

Si pone, inoltre, l'ulteriore questione se, qualora la durata dell'usufrutto sia a vita, si renda possibile, ai fini della determinazione del costo ammortizzabile, fare riferimento ai coefficienti per la determinazione di tale diritto stabiliti, con decreto 7 gennaio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'imposta di registro.

Si auspica, quindi, l'intervento di chiarimenti ufficiali al riguardo.

Gli immobili delle associazioni professionali

L'Agenzia delle entrate ha ricordato, nella risoluzione 15 febbraio 2008, n. 48/E (6), che il Governo, in risposta all'interrogazione parlamentare 21 febbraio 2007, n. 5-00752 (7), ha affermato che le associazioni tra artisti e professionisti possono dedurre dal proprio reddito di lavoro autonomo le quote di ammortamento di un bene immobile strumentale.

Tale interpretazione appare ispirata al principio contenuto nell'art. 65, comma 3, del T.U.I.R. e ri-

MOD. UNICO 2011

Costo di acquisto o costruzione

Nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (nella voce «Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni» dell'Appendice del fascicolo 3 di UNICO PF) è precisato che la **quota di ammortamento** va calcolata sul **costo di acquisto o di costruzione** se l'immobile è stato **edificato direttamente** dall' esercente l'arte o professione, aumentato delle **spese incrementative**, se sostenute e debitamente documentate. Si ritiene che nel detto costo debbano essere **compresi gli oneri accessori di diretta imputazione**, quali l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, le spese notarili, ecc.

guardante i beni delle società di fatto, che si considerano relativi all'impresa se iscritti in pubblici registri a nome dei soci e utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa. L'Agenzia ha, infatti, precisato che l'ammortamento è possibile soltanto se l'immobile:

- è iscritto nei pubblici registri immobiliari «a nome dei partecipanti all'associazione professionale», cioè, si ritiene, di tutti gli associati;
- è «utilizzato come bene strumentale per l'esercizio della professione»: si deve, quindi, trattare, ai sensi dell'art. 43, comma 2, primo pe-

riodo, del T.U.I.R., di immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, anche se diversi da quelli classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (ad uso ufficio). Restano, invece, esclusi gli immobili ad uso promiscuo.

La rilevanza ai fini fiscali di tali immobili comporta la legittimità della deduzione anche di tutte le altre spese sostenute, quali quelle di manutenzione, per utenze e per altri servizi. Tale conclusione è confermata dalle istruzioni per la compilazione del quadro RE di UNICO 2011 SP, nelle quali è precisato, con riguardo al rigo RE10, che nello stesso vanno, tra l'altro, indicate «le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, come ad esempio le spese condominiali e per riscaldamento», nonché «l'ammontare deducibile di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili».

Note:

(5) Si veda, al riguardo, la risoluzione 20 luglio 2009, n. 188/E, in Banca Dati BIG, IPSOA.

(6) In Banca Dati BIG, IPSOA.

(7) In Banca Dati BIG, IPSOA. Si tratta del *question time* presentato dagli Onorevoli Reina ed altri.

Per quanto riguarda la necessità di iscrivere il bene nel registro dei cespiti, l'Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, «deve essere annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione».

Le plusvalenze relative agli immobili strumentali

Nella risposta ad un *question time* (8) e nella risoluzione n. 13/E del 2010, l'Agenzia delle entrate ha affermato che gli esercenti arti e professioni devono assoggettare ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla estromissione di immobili strumentali solo se questi ultimi sono stati acquistati «successivamente al 1° gennaio 2007». Sono, quindi, sempre irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze (9) relative ad immobili acquisiti in precedenza, anche se adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione e anche qualora gli stessi generino ammortamenti deducibili (essendo stati acquisiti entro il 14 giugno 1990).

Per quanto concerne le plusvalenze relative agli immobili adibiti all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale e familiare del contribuente, le stesse non assumono rilevanza, in quanto tali immobili non sono considerati strumentali dall'art. 43 del T.U.I.R., né risulta ammortizzabile il relativo costo.

Gli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2010

L'Agenzia non aveva, invece, ancora chiarito il trattamento da riservare alle plusvalenze (e alle minusvalenze) relative agli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2010.

In base al tenore letterale dell'art. 54, commi 1-*bis* e 1-*bis.1*, del T.U.I.R. tali componenti sembrerebbero rilevare ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, anche perché non sono menzionati nella disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 335, della legge n. 296/2006. D'altra parte gli immobili cui si riferiscono restano strumentali ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. e anche nell'ambito del reddito d'impresa risultano

imponibili le plusvalenze relative agli immobili (diversi da quelli strumentali e costituenti benemerce) per i quali non si deducono quote di ammortamento.

Tale ricostruzione interpretativa non appariva, però, sistematica e coerente, in quanto, in relazione ad immobili che, come affermato nella risoluzione n. 13/E del 2010, sono da considerare sempre strumentali, sarebbe preclusa la deduzione delle quote di ammortamento mentre continuerebbero a rilevare le plus/minusvalenze al momento della dismissione degli stessi. Ciò in contrasto con quanto stabilito, invece, nell'ambito della riforma introdotta dalla legge n. 296/2006, che ha dato «simmetrica» rilevanza sia ai componenti positivi che a quelli negativi di reddito relativi agli immobili strumentali. Appariva, pertanto, auspicabile l'intervento di chiarimenti ufficiali che salvaguardassero la coerenza del sistema impositivo dei redditi di lavoro autonomo, affermando la irrilevanza dei componenti in esame (10).

Tale impostazione era stata condivisa dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che, nella circolare n. 19/IR del 2010, ha anch'esso rilevato che, in base al tenore letterale dell'art. 54, commi 1-*bis* e 1-*bis.1*, del T.U.I.R., le plusvalenze e le minusvalenze in esame sembrerebbero rilevare ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ma tale ricostruzione interpretativa risulterebbe in aperto contrasto con quanto stabilito in occasione dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di immobili di cui alla legge n. 296/2006, con le quali si è scelto di attribuire «simmetrica» rilevanza sia ai componenti positivi che a quelli negativi di reddito relativi agli immobili strumentali. La medesima ricostruzione non è stata ritenuta, inoltre, coerente neppure sotto il profilo logico-sistematico, in quanto trascurerebbe la circostanza che:

– si tratta di beni che, nel momento in cui sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, sono considerati, dal-

Note:

(8) Risposta del sottosegretario Mario Lettieri al *question time* n. 5-00752 del 2007, cit., presentato dagli Onorevoli Reina ed altri.

(9) Nonché le minusvalenze, anche se difficilmente ipotizzabili.

(10) Cfr., al riguardo, anche A. Cotto, «La disciplina fiscale degli immobili dei professionisti a partire dal 2010», in *il fisco* n. 6/2010, fasc. 1, pag. 799.

l'art. 43, comma 2, del T.U.I.R., come beni strumentali;

– nell'ambito del reddito d'impresa la rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze relative agli immobili strumentali trova sempre contropartita nel riconoscimento fiscale delle quote di ammortamento del corrispondente costo di acquisto o di costruzione;

– un regime giuridico che impedisca la deduzione delle quote di ammortamento e, nel contempo, attribuisca rilevanza fiscale alle plus/minusvalenze al momento della dismissione degli stessi risulterebbe del tutto «anomalo» e incoerente sistematicamente;

– il differimento nel tempo del riconoscimento fiscale del costo di acquisto si renderebbe applicabile a beni, quali gli immobili strumentali, che più difficilmente degli altri sono oggetto di realizzo o dismissione e il cui utilizzo per fini strumentali è dunque destinato a durare più a lungo.

È stato, inoltre, sostenuto (11) che sarebbe eccessivamente riduttivo fare riferimento, ai fini dell'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza, alla sola data di acquisto, in quanto «più coerentemente dovrebbe farsi riferimento al momento in cui un immobile viene effettivamente destinato all'esercizio dell'attività (12). In concreto potrebbe essersi verificato che un determinato soggetto abbia acquistato un immobile entro il 31 dicembre del 2009 destinandolo, però, allo svolgimento dell'attività solo nell'anno 2010. In questo caso il bene sarebbe stato inizialmente acquistato per essere impiegato per finalità personali e successivamente sarebbe stato «immesso» nell'attività di lavoro autonomo». Secondo tale tesi sarebbe «ragionevole sostenere che nel caso di specie non sia possibile considerare in deduzione alcuna quota di ammortamento. Infatti le acquisizioni effettuate post 1° gennaio 2010 non danno più diritto ad alcuna deduzione. Conseguentemente le cessioni effettuate

MOD. UNICO 2011

Immobili

di associazioni professionali

La rilevanza ai fini fiscali degli immobili iscritti in pubblici registri a nome degli associati dell'associazione tra artisti e professionisti e utilizzati esclusivamente come **strumentali** comporta la **legittimità** della **deduzione** anche di tutte le **altre spese** sostenute, quali quelle di manutenzione, per utenze e per altri servizi. Nelle istruzioni per la compilazione del **quadro RE** di UNICO 2011 SP è, infatti, precisato che nello stesso vanno, tra l'altro, indicate «le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con **esclusione** della **locazione finanziaria**, come ad esempio le spese condominiali e per riscaldamento».

decorsi cinque anni dagli acquisti non farebbero scaturire alcuna plusvalenza tassabile trovando applicazione l'art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. anziché l'art. 54 del medesimo decreto».

Tale interpretazione presuppone, però, una nozione di immobile strumentale diversa da quella fornita dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 13/E del 2010, nella quale è stato affermato che è irrilevante che l'acquisto sia stato effettuato in qualità di persona fisica o di esercente arte o professione, occorrendo verificare se l'immobile risulti, a seguito di destinazione esclusiva, utilizzato nell'ambito dell'attività professionale. È, quindi,

sufficiente che l'immobile sia adibito esclusivamente a sede dell'attività professionale, per entrare a far parte della «sfera professionale», con la conseguente rilevanza delle relative plusvalenze. Ciò perché nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il reddito di lavoro autonomo non risulta presente una norma analoga a quella contenuta, per i titolari di reddito d'impresa, nell'art. 65 del T.U.I.R., in base al quale la mancata annotazione dell'immobile dell'inventario esprime la volontà dell'imprenditore di «conservare» il cespite nel patrimonio personale estraneo all'attività.

La questione relativa alle plusvalenze degli immobili acquistati a partire dal 2010 appare, di fatto, risolta dalle istruzioni per la compilazione del rigo RE4 di UNICO 2011, nelle quali, come già ricordato, è stato precisato che le dette plusvalenze rilevano soltanto se relative ad «immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009». È stata, quindi, ripetuta la precisazione contenuta nelle istruzioni

Note:

(11) Da N. Forte, «I beni relativi alle attività di lavoro autonomo», in *Corr. Trib.* n. 14/2010, pag. 1087.

(12) Come risultante dalla variazione dati presentata ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

per la compilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, senza menzionare le plusvalenze relative agli immobili acquistati nel 2010.

Pur auspicando l'intervento di un'espressa pronuncia di prassi al riguardo, si ritiene che la formulazione delle istruzioni rappresenti un primo importante passo che va nella auspicata direzione di un'interpretazione coerente e sistematica della disciplina in esame.

Si ritiene che tali plusvalenze non siano imponibili né in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo né quali redditi diversi in caso di rivendita entro 5 anni dall'acquisto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., trattandosi di proventi pur sempre conseguiti nell'esercizio dell'arte o professione e relativi ad immobili che, come affermato nella risoluzione n. 13/E del 2010, sono da considerare sempre strumentali.

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha, al riguardo, osservato, nella circolare 12 maggio 2008, n. 1/IR (13), che, anche ammettendo che le plusvalenze su tali immobili possano considerarsi come non conseguite nell'esercizio di arti e professioni e pertanto ricon-

ducibili ai redditi diversi, appare piuttosto remota la loro tassabilità, «in quanto sono espressamente escluse dall'ambito applicativo della norma le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Dal momento che l'uso promiscuo, nella generalità delle circostanze, si sostanzia nell'utilizzo dell'immobile oltre che per l'attività esercitata anche per esigenze abitative e che, ai fini della predetta esclusione, la norma non richiede che la destinazione ad uso abitativo dell'immobile sia esclusiva, si può concludere che potrebbero rientrare nell'ambito applicativo della lett. b) dell'art. 67 del T.U.I.R. solo quelle rare ipotesi in cui le finalità extra lavorative non siano riconducibili all'uso abitativo da parte del lavoratore autonomo o dei suoi familiari (14) e sempre che la cessione avvenga nel quinquennio dall'acquisto».

Note:

(13) In Banca Dati BIG, IPSOA.

(14) Si pensi, ad esempio, ad un immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'attività in quanto parzialmente locato a terzi.

RIVISTE



Trusts e attività fiduciarie

Bimestrale di approfondimento scientifico e professionale

Direzione scientifica: Maurizio Lupoi

Comitato scientifico: S.M. Carbone, U. Carnevali, G. De Nova, A. Fantozzi, A. Fedele, F. Gallo, A. Gambaro, D. Hayton, N. Lipari, F. Marchetti, A. Palazzo, V. Uckmar, G. Visentini

Attraverso il dialogo tra studiosi della materia e professionisti, la rivista assicura un'informazione completa sui temi di maggior attualità, pubblicando i saggi dei massimi esperti sull'istituto del trust e dei negozi fiduciari, la **documentazione** (giurisprudenza, legislazione e prassi), sia **italiana** che **straniera**, indispensabile per la stesura degli atti istitutivi di trust, e la **bibliografia** degli **scritti italiani** in materia.

Compreso nel prezzo d'abbonamento il Servizio **Dottrina on-line** che offre direttamente dalla Home-page:

- **Rivista in anteprima**, il pdf della rivista ancora in fase di stampa;
- **La consultazione on-line dei contenuti della rivista**, grazie alla ricerca a testo

libero, per autore o anno di pubblicazione;

- **Massimario di Giurisprudenza**, le massime delle sentenze emanate dal 1860;

www.ipsoa.it/trust

Periodicità: bimestrale

Abbonamento annuale: € 270,00

Ipsoa. pagg. 112

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
www.ipsoa.it/servizioclienti
E-mail: info.commerciali@wki.it
Tel. 02/82476794 - Fax 02.82476403
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it